



Alessandra Ghiroldi

Repertorio n.8930

Raccolta n.5803

esente da imposta di bollo ex art.82, co.5, dlgs 117/2017

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore diciassette e trentacinque

(21/10/2020 - ore 17,35)

In Endine Gaiano (BG) via Del Tonale e Della Mendola n.33, presso lo studio del geom. Simone Gualeni, ove richiesto, stanti le difficoltà del periodo e la necessità di un luogo adatto ad ospitare i comparenti.

Davanti a me dottoressa Alessandra Ghiroldi, notaio in Lovere, iscritta presso il Distretto Notarile di Bergamo, si è costituito il signor:

GUALENI Simone, nato a Seriate (BG) il 7 luglio 1983, codice fiscale GLN SMN 83L07 I628A, residente a Riva di Solto, via IV Novembre n.25/B, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta avente denominazione

"ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL SEBINNO", con sede in Sale Marasino (BS), via Roma n.49, codice fiscale 98142270176

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale mi dichiara che si trova qui riunita, per questi luogo, giorno ed ora, l'assemblea degli associati della predetta associazione in sede straordinaria in prima convocazione, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello statuto sociale per l'adeguamento alla normativa del terzo settore, approvazione del nuovo statuto per il passaggio a ODV- ETS

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo, il quale richiede a me Notaio di assistervi al fine di redigere il relativo verbale e constata e mi dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

- che, oltre al comparente medesimo Presidente, è presente il Consiglio Direttivo, nelle persone dei signori:

Simone Gualeni, sopra generalizzato, Presidente;

Emanuele Marini, nato a Iseo (BS) il 22 maggio 1990, vice presidente e segretario;

Dario Dotti, nato a Brescia, il 2 novembre 1987, consigliere;

Maurizio Guerini, nato a Brescia il 17 settembre 1984, consigliere;

assenti giustificati gli altri membri del consiglio direttivo signori Francesco Donati, Janine Albertinelli, Vania Donatella Bracchi, Simone De Bernardo e Bonardi Nicola, consiglieri, tutti debitamente informati, come dichiara il Presidente;

- che non esiste organo per il controllo contabile, non essendo stato nominato;

- che sono presenti associati in regola con le quote associative in numero di 6 (sei) in proprio, e precisamente i signori:

Simone Gualeni, Emanuele Marini, Dario Dotti, Maurizio Guerini, tutti sopra generalizzati, nonché i signori Massimo Mazzucchelli, nato a Iseo (BS) il 17

Registrato a Bergamo

il 28/10/2020

N. 38795

Serie 1T

ottobre 1976 e Giuseppe Zipponi, nato ad Iseo (BS) il 22 maggio 1976, numero sufficiente a formare le maggioranze costitutiva e deliberativa, come previsto dal vigente statuto e pertanto dichiara l'Assemblea validamente costituita, ai sensi del vigente Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di tali argomenti, il Presidente espone all'Assemblea che l'entrata in vigore della normativa di riordino degli Enti non lucrativi, per i quali in attuazione il Registro Unico Nazionale degli appartenenti al "Terzo Settore", consiglia di approvare, fin da subito, anche se con effetto a decorrere secondo legge, le modifiche statutarie che sono necessarie, unitamente ad una revisione dell'intero impianto delle regole statutarie.

In particolare, il Direttivo propone la modifica della denominazione introducendo l'acronimo di Organizzazione di Volontariato, l'introduzione delle specifiche dei diritti e dei doveri degli associati, del limite temporale di anzianità di appartenenza all'Ente per la partecipazione all'Assemblea, dell'introduzione della maggioranza deliberativa dei 3/4 (tre quarti) degli associati per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio; di sostituire il Collegio dei Revisori con l'Organo di Controllo che potrà essere anche monocratico; propone quindi di riformulare il testo dello Statuto in conformità al documento che viene presentato per il dibattito.

Il Presidente accerta e dichiara che l'Assemblea, preso atto di quanto da egli medesimo esposto, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità della proposta, dopo approfondita discussione, con votazione palese per alzata di mano, nessuno astenuto, nessuno contrario, all'unanimità,

HA DELIBERATO:

1) con effetto a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice degli Enti del Terzo Settore, di approvare le modifiche ed integrazioni allo statuto sociale che comportano il mutamento della denominazione in **"ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL SEBINO ODV-ETS"**, nonchè l'introduzione delle specifiche dei diritti e dei doveri degli associati, del limite temporale di anzianità di appartenenza all'Ente per la partecipazione all'Assemblea, dell'introduzione della maggioranza deliberativa dei tre quarti degli associati per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio; di sostituire il Collegio dei Revisori con l'Organo di Controllo che potrà essere anche monocratico; più in generale il testo integrale dello Statuto esaminato in sede di discussione.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale che tiene conto delle modificazioni come sopra deliberate, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane.

A seguito di interpretazione di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al decorrere del medesimo termine, cessa l'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato fin d'ora, ad apportare al presente verbale ed allegato Statuto tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte, di natura non sostanziale, che si rivelassero necessarie, in sede di adempimenti.

Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea che ha approvato le modificazioni

statu
Le sp
ciazi
Richi
sona
tame
sotto
Cons
qui
Viene
F.to:
F.to:

statutarie alle ore diciotto e minuti dieci.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

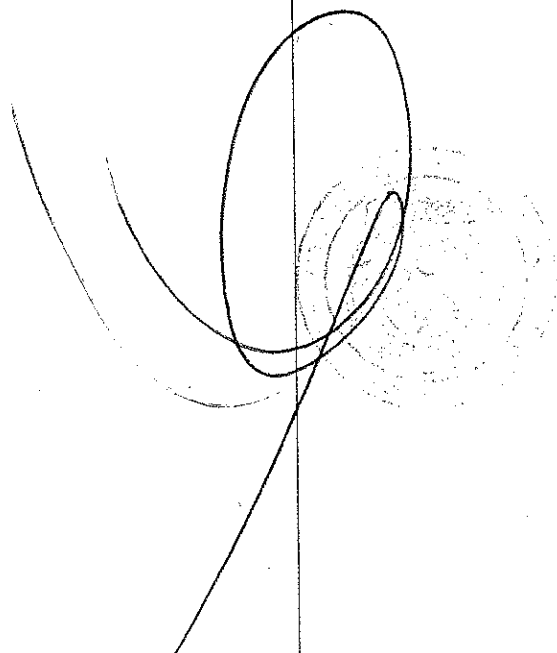
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto il quale, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano, è stato da me notaio letto, unitamente all'allegato "A" al comparente, che approvandolo con me notaio sottoscrive.

Consta di due fogli per cinque pagine scritte e quanto di questa scritta sin qui.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti tredici.

F.to: Simone Gualeni

F.to: Alessandra Ghiroldi (impronta del sigillo)

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and loops around the right side of the stamp.

Allegato " A " al n.8930/5803 di repertorio

STATUTO DI ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL SEBINO ODV-ETS

ART. 1 (Denominazione e finalità)

E' costituita l'Associazione denominata

" ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL SEBINO ODV-ETS", con sede legale in Sale Marasino (BS).

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopi e attività prevalenti e secondarie)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, tra quelle previste dall'articolo 5 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni (che l'organizzazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio), rendendosi interprete delle necessità degli iscritti e in particolare della categoria dei Vigili del Fuoco Volontari:

a) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, art. 5, comma 1, lettera y) del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e in conformità al dettato della legge 16 marzo 2017, n. 30 e del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i., con espressa esclusione di tutte quelle attività operative di prevenzione e di soccorso tecnico urgente che vadano in conflitto con quelle svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, art. 5, 1° comma, lettera e) del D.Lgs. 117/2017;

c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; art. 5, 1° comma, lettera d) del D. Lgs. 117/2017 ;

e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; art. 5, 1° comma, lettera i) del D.Lgs. 117/2017 ;

In particolare l'associazione si prefigge di

- Svolgere attività di volontariato nel campo della lotta e prevenzione degli incendi e di Protezione Civile .L'impiego di soci nelle operazioni di volontariato di Protezione Civile, mediante l'istituzione di apposite unità organizzate, dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge che regolamentano il volontariato di Protezione Civile Nazionale;

- svolgere opera di prevenzione nel settore di specializzazione, attraverso la promozione di studi specifici, seminari, manifestazioni e in genere attività

divulga

- Prom
te, ben
del soc
- crear
Vigili d
- rende
camen
Per per
tivo e r
re le se
- Stipul
Prom
di, sen
stener
ne di e
lasciti
attività
e corre
- prom
pubblic
didattic
cienza
mana,
dell'arr
della c
rale di
- organi
storico
- al di
sta del
stazion
e o ce
na ren
ai sens
- L'As
del pu
to utile
zione
ni, ovv
- comp
degli s
3. Trai
seguin
associ
sonali,
rimbor
4. Fatti
di inte
borso

divulgative;

- Promuovere progetti atti a tutelare e valorizzare territorio, natura, ambiente, beni di interesse artistico, storico e culturale nell'ambito dell'antincendio, del soccorso e della protezione civile
- creare un movimento di pubblica opinione a favore del distacco dei Vigili del Fuoco Volontari di Sale Marasino;
- rendersi interprete presso le autorità competenti delle necessità del distacco dei Vigili del Fuoco di Sale Marasino.

Per perseguire questo scopo l'associazione potrà, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale realizzare le seguenti attività svolte tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017:

- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, locali e nazionali;
 - Promuovere, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, la raccolta di fondi, servizi e materiali da impiegare per perseguire gli scopi statuari e per sostenere e potenziare l'attività dell'ente per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc., e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 - promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri enti, privati o pubblici, operanti per finalità affini e complementari, tutte le attività culturali, didattiche, artistiche, di ricerca scientifica, sportive, ricreative e di beneficenza che possano essere utili per la diffusione dei principi di solidarietà umana, civile e sociale ovvero per la miglior protezione della cittadinanza e dell'ambiente, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzare e gestire di attività turistiche di interesse sociale, culturale o storico;
 - al di fuori della attività di volontariato di Protezione Civile, offrire su richiesta dell'Ente organizzatore dell'evento, il servizio di assistenza nelle manifestazioni pubbliche, fornendo personale in possesso di specifiche abilitazioni e o certificazioni, impiegato esclusivamente a titolo volontario e senza alcuna remunerazione di tipo economico fatto salvo i rimborsi previsti ai sensi del D.Lgs 117/2017;
 - L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri;
 - compiere Ogni altro atto che possa comunque facilitare il raggiungimento degli scopi associativi, inclusa l'istituzione di appositi gruppi sportivi;
3. Tranne che per l'acquisto dei beni mobili ed immobili necessari per il perseguimento degli scopi statuari, per l'espletamento operativo delle attività associative l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci fatti salvi eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite.
4. Fatta eccezione per le convenzioni appositamente stipulate, per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per perseguire questo scopo l'associazione può realizzare ogni attività finalizzata a sostenere l'azione dell'organizzazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite;

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ART. 3 (Attività)

Per il proseguimento delle suddette finalità l'associazione potrà dare vita a tutte le attività e le iniziative ritenute utili o necessarie, anche per il tramite di altri Enti aventi analoghe finalità solidaristiche.

L'associazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può presentare progetti e iniziative a istituzioni, organizzazioni, fondazioni o autorità regionali, nazionali e internazionali interessate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale.

L'Associazione può avvalersi di volontari, soci o non soci dell'ETS, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

L'associazione potrà aderire a enti, organizzazioni, associazioni e federazioni regionali o nazionali con cui condivide le medesime finalità.

ART. 4 (Patrimonio e Bilancio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- proventi derivanti da sottoscrizioni, in particolare tra i cittadini, le imprese e altri enti ;
- contributi comunque incassati per la realizzazione delle attività previste;
- lasciti e donazioni;
- ogni altra elargizione consentita dalla Legge ed accettata dal Consiglio;

f) contributi del
e documentate

io e termina il 3

Entro il 30 (tre)

ancio di eserc

e e dalla relaz

visti dalla legis

entro il 30 (TRI

L'organo am

delle attività di

esercizio.

Daddove ciò

presupposti di

per il bilancio,

gli Associati er

Il Bilancio e la

delibera di ap

sito internet de

L'associazione

prio sito intern

si titolo attribu

ai dirigenti e a

Sono associati

che sono o so

dei vigili del fu

oiano sottoscr

maggioresni, l

personalità gi

a che si impe

rettivo dell'org

associativa, cl

perazioni degl

Tutti i soci har

ne e sono tel

Consiglio con

e valida per l'e

Gli associati c

no diritto alcu

stessa.

La quota ass

titolo di quota

Modalità di as

I soggetti che

manda scritta

nome, cognom

recapiti telefo

re ed accettar

di attenersi all

Il Consiglio D

p) contributi dello Stato, enti o istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 (TRENTA) /05 (MAGGIO) per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) maggio per la definitiva approvazione.

Il Bilancio e la relazione di missione, una volta approvati, unitamente alla delibera di approvazione, saranno pubblicati sul bollettino informativo o sul sito internet dell'Associazione, per garantire la massima diffusione.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 5 (Soci)

Sono associati coloro che hanno la qualifica di Vigile del Fuoco Volontario o che sono o sono stati iscritti nelle componenti operative del corpo nazionale dei vigili del fuoco o che si ritengano interpreti di tale idea e che inoltre abbiano sottoscritto l'atto di costituzione (soci fondatori) o le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, con o senza personalità giuridica, richiedenti che condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino a realizzarli, la cui domanda è accolta dal Consiglio direttivo dell'organizzazione (soci ordinari), che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alcuno rispetto all'associazione, tantomeno sul patrimonio della stessa.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né rimborsabili.

Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-

tori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di rigetto Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In tal caso, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere e ottenere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in materia, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

frequentare la sede dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione delle linee guida dell'attività attraverso la partecipazione alle assemblee;

ricevere entro i termini previsti dal presente statuto le convocazioni delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, che non rispetta le delibere degli organi dell'Associazione, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni.

L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

ART. 6 (Organi dell'Associazione)

a) L'Assemblea

b) Il Consiglio direttivo

c) Il Presidente e il Vice Presidente

d) L'Organo di controllo eventualmente il Presidente onorario.

L'Assemblea
mesi.

L'Assemblea
sieduta dal P
un socio, o d
vero da persc

Le funzioni d
na designata

La convocaz
ciascun soci

data A/R o in
meno 15 (qu

e orario della
Quest'ultima

L'Assemblea

a) nomina e
numero;

b) nomina e

c) approva il
obbligatorio

d) delibera
muove azior

e) delibera s

f) approva l'e

g) delibera s
statuto alla s

L'Assemblea

h) delibera s

i) delibera
dell'associa

l) delibera s
statuto alla s

Funzioname

In prima cor
mente costi

gli associati
tro) ore alla

te costituita

Il voto degli

Nelle delibe

la loro resp

i soci diver

prio legale

per iscritto

Si applica l

Gli associa

sociato, m

(tre) deleg

- L'assem

ART. 7 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da un socio, o dal legale rappresentante di socio diverso da persona fisica, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Presidente ovvero da persona designata dagli intervenuti.

La convocazione dovrà effettuarsi mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio; la convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata A/R o inviata per e-mail di cui sia data la conferma del ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima, contenente: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e seconda convocazione.

Quest'ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, determinandone il numero;
- b) nomina e revoca l'Organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, successiva di almeno 24 (ventiquattro) ore alla prima, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Il voto degli associati in Assemblea è singolo, per qualsiasi deliberazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentate in assemblea dal proprio legale rappresentante o da un terzo, debitamente autorizzato da questi per iscritto. Ogni associato ha diritto di voto.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

- L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso

strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti

L'Assemblea straordinaria, per le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Il Consiglio direttivo)

Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno in cui scade il quadriennio, ed i suoi membri sono rieleggibili ove consentito dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri l'Assemblea potrà deciderne la sostituzione con altro componente il cui mandato durerà fino allo scadere del Consiglio.

Allo scadere dei quattro anni il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi Consiglieri. La carica di Consigliere è gratuita; ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia competenza esclusiva dell'assemblea per legge o per statuto, in particolare, tra gli altri:

- a) elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
- b) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- c) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci;
- d) determina la quota associativa;
- e) predispone le bozze del bilancio di esercizio, della relazione di missione ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il

carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- f) elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione
- g) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- h) delibera sull'istituzione di sedi operative decentrate sul territorio regionale;
- i) delibera dell'assunzione di personale
- l) delibera circa l'adesione dell'associazione a reti o piattaforme settoriali di secondo livello, italiane e/o internazionali;
- m) delibera circa l'apertura di sedi e/o riconoscimento dell'associazione in Paesi terzi.

Il funzionamento del CD prevede che:

il Consiglio Direttivo si riunisca tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

o il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

I verbali delle riunioni, firmati da chi presiede, sono trascritti in un apposito libro.

Il Consiglio direttivo può delegare, nei limiti stabiliti dal presente statuto parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio direttivo.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il

domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 9 (Il Presidente Onorario)

Fatta salva la nomina avvenuta nell'atto costitutivo, il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ETS per il periodo da questa determinato ed è rieleggibile.

IL Presidente onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ETS.

ART. 10) IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo e rimane in carica per quattro anni e qualora le normative tempo per tempo vigenti lo consentano può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- b) cura i rapporti con le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi nazionali ed internazionali;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;
- d) convoca e presiede il Consiglio.

Il Presidente può delegare particolari poteri di rappresentanza al vice presidente, con apposita procura.

ART. 11) IL VICEPRESIDENTE

Il vice presidente dell'associazione la rappresenta in tutti i casi in cui il presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, quanto abbia ricevuto apposita delega/procura dal presidente stesso o quanto questi abbia cessato il suo ruolo.

Egli sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il vice presidente può intervenire personalmente in sostituzione del presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega/procura.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per libera determinazione dell'assemblea.

In caso di organo di controllo collegiale esso sarà composto di tre membri.

L'organo di controllo dura in carica quattro anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'appo-

sito n

L'org
delle
tuale
riali.

Il bil
comp
re, a
poss
ni so

I soc
to de
deter
tura
ques

Lo s
dei §
quid
In ca
tivo
mod
del 7

Per
in qu
gent
F.to:
F.to:

Cop
rilas
Love

sito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Verifica dei soci)

I soci potranno in ogni momento verificare sul campo lo stato di avanzamento dei progetti alla cui realizzazione l'associazione ha contribuito in modo determinante. In questi casi, il Consiglio direttivo potrà riconoscere la copertura delle spese di viaggio e permanenza all'estero. Sono esclusi anche in questo caso compensi monetari.

ART. 14 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti dei soci, la quale nomina un liquidatore.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 15 (Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.to: Simone Gualeni

F.to: Alessandra Ghiroldi (impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale nei miei atti munito delle prescritte firme, che si rilascia in carta libera per usi consentiti dalla legge.

Lovere, lì 28 (ventotto) ottobre 2020 (duemilaventi).

